



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE APOLID GROUP PER

L'ADEGUAMENTO DEL PROPRIO STATUTO AL D.LGS. 117/2017

L'anno 2022 il mese di luglio (7) il giorno ventiquattro (24) in Castel

d'Azzano - Verona, alle ore 20:00 presso la sede sociale in via Guglielmo

Bortolazzi, 45, espressamente convocata, si è riunita in 2 °convocazione

l'Assemblea dei soci e sono presenti tutti e i seguenti soci:

Mode' Francesco nato a Verona il 24 maggio 1977 residente a Castel d'Azzano

(VR, IT) cap 37060 in via Guglielmo Bortolazzi, 45 codice fiscale

MDOFNC77E24L781J - Presidente,

Marco Bampa nato a Verona il 24 dicembre 1978 residente a Londra (LND - UK)

in via Northfeld Road 17 cap W139SY codice fiscale BMPMRC78T24L781T - Consi-

gliere,

Nicola Villa nato a Verona il 01 giugno 1977 residente a Verona (VR, IT) cap

37124 in via Scrivia, 8 codice fiscale VLLNCL77H01L781B - Consigliere,

Modè Marcellino nato a Porto Mantovano il 13 febbraio 1944 residente a Ca-

stel d'Azzano (VR, IT) cap 37060 in via Guglielmo Bortolazzi, 45 codice fi-

scale MDOMCL44B13G917W - Vicepresidente,

Meghi Adriana nata a Fumane il 15 ottobre 1951 residente a Péschiera del

Garda (VR, IT) cap 37019 in via Luigi Pastore, 23 codice fiscale

MGHDRN51R55D818R - Segretario,

per trattare e deliberare sul seguente il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/2017;

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1°convocazione è

11/11/11

[illegible]

Holt Rinehart & Winston

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Ente - Direzione
Ente - Direzione
Ente - Direzione

solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, operando per fini culturali quali interessi a valenza collettiva (art. 5 D. Lgs. 117/2017). L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

5) L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale aggiornato ai sensi del **D.lgs. 117/2017** che fa parte integrante del presente verbale: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

6) I soci stabiliscono che, per i prossimi mandati decennali, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri ed eleggono, per il prossimo decennio, a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Sig. Modè Francesco

Vice Presidente Sig. Modè Marcellino

Segretario Sig.ra Meghi Adriana

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno solare e il presente al 31 dicembre 2022.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione. È parte integrante del presente verbale lo statuto aggiornato - definito su 25 articoli di seguito specificati, steso su 26 fogli dattiloscritti.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale lo statuto allegato (A), messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 21:30, previa lettura ed approvazione. Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei soci:

Sig. Modè Francesco *Modè Francesco*

Sig. Marco Bampa *Marco Bampa*

Sig. Nicola Villa *Nicola Villa*

Sig. Modè Marcellino *Modè Marcellino*

Sig. Meghi Adriana *Meghi Adriana*

24 luglio 2022, Castel d'Azzano.



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE APOLID GROUP E.T.S." - Allegato A)

FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEL 24/07/2022

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è già costituita come ente del terzo settore, con sede in Castel d'Azzano (VR), Via Guglielmo Bortolazzi n°45, un'associazione artistica culturale e musicale denominata "APOLID GROUP", in forma di associazione non riconosciuta, apolitica, aconfessionale, e che sarà integrata con "APOLID GROUP Ente del Terzo Settore" o, in breve, "APOLID GROUP E.T.S." a seguito dell'avvenuta iscrizione nel relativo registro RUNTS (Registro Unico Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017). La modifica della sede non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a tutti gli enti sia pubblici che privati (Enti pubblici, Aziende, Associazioni, ecc.) con cui l'Associazione ha contratti o rapporti in essere. Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

TITOLO II - Finalità - Attività

Articolo 2 - Finalità

L'associazione nasce al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, operando per fini culturali quali interessi a valenza collettiva (art.

5 D. Lgs. 117/2017) con la promozione e diffusione della cultura storica, monumentale, museale, artistica, musicale e letteraria della società umana, nonché della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Le suddette attività d'interesse generale sono svolte a favore di tutti gli associati e di tutti i terzi possibili, pubblici e privati, interessati alle attività dell'Associazione, al fine della maggior raggiungimento possibile delle sue finalità.

L'Associazione svolge le proprie attività senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e di terzi. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ovvero: [art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. i)] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; [art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. k)] organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso; [art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. v)] promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; [art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1, lett. z)] riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione Si occuperà pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività: ideazione, progettazione, organizzazione, promozione di manifestazioni ed eventi musicali, culturali, ricreative e cinematografici, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, viaggi, visite, realizzazione di riviste, documentari, portali online ed ogni altra forma di spettacolo e comunicazione utile a promuovere e diffondere la cultura del patrimonio naturalistico, storico, monumentale, museale, artistico, musicale e letterario della società umana, nonché della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; organizzazione, gestione, promozione di viaggi turistici in luoghi e siti di interesse sociale, culturale e religioso, quali monumenti, siti archeologici, parchi o riserve naturali, musei, luoghi storici, ecc.; riqualificazione, gestione, promozione di beni pubblici inutilizzati per la loro accessibilità e fruizione al pubblico. L'associazione si propone per il raggiungimento delle proprie finalità di operare anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo, l'Unione europea, i Ministeri competenti, l'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, le realtà museali, le Film Commission, gli Enti locali, le Università nonché in collaborazione con altre organizzazioni del Terzo

<i>Handwritten notes:</i> Titolo III - Soci Articolo 4 - I soci	settore e con organizzazioni ed Istituzioni operanti in tale settore. Per il	
	raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma	
	dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni,	
	esercita e organizza anche attività secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale di cui all'art.5 del decreto legislativo	
	117/2017, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'indi-	
	viduazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio	
<i>Handwritten notes:</i> Titolo III - Soci Articolo 4 - I soci	Direttivo dell'associazione, il quale ha il compito di documentare il carat-	
	tere secondario e strumentale di tale attività rispetto a quelle d'interesse	
	generale. Inoltre al fine di finanziare le proprie attività di interesse ge-	
	nerale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, se-	
	condo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e	
	successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, la-	
	sciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi	
	può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di	
	modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e con-	
	tinuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse	
	proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente	
	TITOLO III - Soci	
	Articolo 4 - I soci	



Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e i fini istituzionali del sodalizio, nonché in possesso dei requisiti di moralità, onorabilità e professionalità, ovvero:

- non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato nei suoi confronti, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; TOGLIERE

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; non è stata applicata nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo

36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; non risulti annotazioni

sul casellario giudiziario di gravi reati penali e civili ed in particolare

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione; che non si

trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste

dall'articolo 2382 del codice civile; che non sia sottoposto a misure di

prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 di-

cembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; che non

sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della ria-

bilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa vigente;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro

V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto

contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il pa-

trimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un

delitto in materia tributaria;

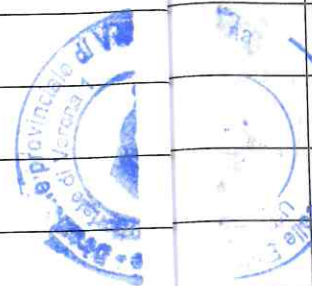
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualun-

que delitto non colposo.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la rela-

tiva richiesta, degli atti dimostrativi del possesso dei requisiti di cui al

precedente articolo 4, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al



presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni ulteriore documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. Le persone fisiche devono indicare nella richiesta nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail. Nel caso di minori, la richiesta è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Le persone giuridiche che intendano diventare socie del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo convoca, entro sette mesi dalla presentazione della domanda di ammissione, l'Assemblea dei soci affinché deliberi a maggioranza in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro trenta giorni dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi, correlando la domanda di ammissione con ulteriore documentazione ritenuta più opportuna. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione;
 - quando maggiorenne a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, mentre l'espressione del proprio voto nelle sedi deputate da parte dei soci minorenni avviene attraverso chi ne esercita il podestà genitoriale;
 - a prendere visione dei libri sociali, con richiesta scritta indirizzata al Presidente il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti: a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo; all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; denunciare fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017; al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 7 - quota associativa

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in

ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - Rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento, nel caso di soci persone giuridiche.

Articolo 9 - Dimissioni e esclusioni

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo e proposta all'Assemblea dei soci nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; che perda i requisiti richiesti dallo statuto; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per convalidare o rigettare a maggioranza qualificata di due terzi (2/3) la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo. In questo lasso temporale il

socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso, da qualsiasi attività e/o incarico nell'Associazione, così come sarà sospeso il suo diritto di voto e alla partecipazione alle Assemblee, senza intervenire e senza diritto di voto e non sarà conteggiato nei quorum necessari. Pertanto al socio interessato dalla procedura di esclusione il Consiglio Direttivo gli deve trasmettere, unitamente alla convocazione all'Assemblea di cui sopra, la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo. Il socio interessato

dalla procedura di esclusione potrà presentare per iscritto all'Assemblea, entro il termine di quindici (15) giorni prima della convocazione dell'Assemblea di cui sopra, gli elementi utili in suo possesso al fine di contestare gli addebiti a fondamento della delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Articolo 10 - L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune - Bilancio d'esercizio - Libri sociali

Articolo 11 - Risorse Economiche e fondo comune

L'associazione trae le risorse economiche, ai sensi del D.M. del 05 marzo 2020, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: entrate da attività d'interesse generale, quali ad esempio: quote degli associati e contributi degli associati e fondatori, entrate per prestazioni e

cessioni ad associati e fondatori, erogazioni liberali, entrate per prestazioni e cessioni a terzi, contributi da soggetti privati e pubblici, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo; entrate da attività diverse, quali ad esempio: entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori, contributi da soggetti privati, entrate per prestazioni e cessioni a terzi, contributi da enti pubblici, altre entrate compatibili con lo svolgimento di tali attività diverse; entrate da attività di raccolta fondi; entrate da attività finanziarie e patrimoniali; eventuali altre entrate previste secondo la normativa vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del DLgs 117/2017.

Articolo 12 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili,

Libri sociali e pubblicità e trasparenza degli atti sociali

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità al D.M. del 05/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 102 del 18/04/2020), il bilancio di esercizio, formato

*Francesco
Roberto
M. M.*

dal rendiconto di cassa (finché i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro), con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, devono documentare il carattere secondario e strutturale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato

presso il registro unico del terzo settore nelle modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, i fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'articolo due (2) presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime

Handwritten signature: Udi Heller

Handwritten signatures: Francesco, Rocco, and another signature

	qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto le-
	gislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla
	necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
	attività di interesse generale di cui all'articolo due (2) del presente sta-
	tuto; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
	ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni
	di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle
	di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
	gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
	erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il
	terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da
	questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente
	in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non co-
	stituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'arti-
	colo due (2) del presente statuto; e) la corresponsione a soggetti diversi
	dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi pas-
	sivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti
	al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite sarà aggiornato con de-
	creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
	Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di scioglimento, il patrimo-
	nio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente
	statuto.



L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri: il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono; registro dei volontari come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, con richiesta di accesso scritta e motivata rivolta al Consiglio Direttivo. Può essere richiesto sia la consultazione che l'estrazione di copia, anche elettronica, dei libri sociali e delle deliberazioni adottate facendone sempre richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvederà a rilasciarla entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Tali accessi ai documenti sociali devono essere evasi anche nel caso in cui tali documenti siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono sempre indirizzate al Consiglio Direttivo, per iscritto e motivate.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione Articolo 13 - Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale, organo sovrano;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente.

- Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017,
è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Articolo 14 - L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai tutti

i soci in regola. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

Articolo 15 - Le assemblee ordinarie:

L'Assemblea sociale in via ordinaria:

1) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 2) approva la programmazione delle attività; 3) approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione, secondo la normativa vigente, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale; 4) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza; 5) procede nei casi previsti dalla normativa vigente a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 22 del presente statuto, sia composto da revisori legali

iscritti nell'apposito registro; 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 7) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 9) approva gli eventuali regolamenti; 10) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno, non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria, sulle materie per cui è stata convocata; 11) nomina dei membri dell'organo di controllo ove necessario; 12) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; 13) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno; 14) delibera su argomenti specifici ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i trenta (30) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi venti (20) giorni.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, e minorenni accompagnati con un genitore esercente la potestà genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. I soci minori sono rappresentati in assemblea da un genitore che ne esercita la potestà genitoriale e ha diritto



<i>Holt Francesca</i> <i>Roberto</i> <i>Beppe</i>	esclusivamente all'elettorato attivo. E' possibile l'intervento all'assem-	
	blea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24 del D-	
	Lgs. 117/2017. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle	
	stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che	
	abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.	
	Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea Sociale	
<i>Arduini</i> <i>Walter</i> <i>Ed</i>	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel lo-	
	cale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni	
	prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'av-	
	viso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante	
	modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale as-	
	sociativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni	
	caso almeno venti giorni prima dell'adunanza. Gli avvisi possono essere in-	
	viati ai soci anche con altre modalità digitali.	
	In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi di-	
	ritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti	
	o rappresentati, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.	
	Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, in prima e seconda con-	
	vocazione a maggioranza del cinquanta per cento più uno (50%+1) dei	



presenti, per tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - L'Assemblea Sociale in convocazione straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione.

Articolo 18 - Presidenza dall'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiori, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 10 (dieci) anni e sono rieleggibili, nel caso in cui nessun associato manifesti la propria volontà a candidarsi alla nomina negli organi sociali. Per essere eletti consigliere il socio non deve trovarsi o essere coinvolto in uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere.

Roberto
Luigi

Francesco
Modi
Roberto
Peri

Handwritten notes in the left margin: "Hob-Thomas Base" and "C" with a checkmark.

Handwritten notes in the left margin: "Luli" and "Luli" with a checkmark.

Handwritten notes in the left margin: "Luli" and "Luli" with a checkmark.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o altre applicazioni di comunicazione personale o da consegnare a mano, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, se composto da tre membri, siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. 117/2017. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio sociale previsti dal precedente articolo 12 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e averne cura dei libri sociali. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti



prodotti dall'attività; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; h) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri; l) adempiere a tutti i compiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di attuare le decisioni

del Consiglio Direttivo sia per l'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, sia di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 10 (dieci) anni ed è rieleggibile, nel caso in cui nessun associato manifesti la propria volontà alla nomina negli organi sociali. Il Presidente è eletto dall'assemblea, come previsto dall'art. 15 del presente statuto, e decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Per essere eletto Presidente dell'Associazione il socio non deve trovarsi o essere coinvolto in uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Il Presidente esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

Articolo 22 - Organo di controllo

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non

necessariamente iscritto nell'albo dei revisori. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo resta in carica per dieci (10) anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo: 1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto; 2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti; 3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio, nonché svolge il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D.Lgs. 117/2017, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo; 4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali; 6. previene situazioni che possano inficiare la continuità

Luigi Lallo

Francesco
Rosario Basso
Per

	operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adegua-	
	tezza ed alla salvaguardia del patrimonio; 7. verifica le procedure per il	
	reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del	
	fine istituzionale dell'ente; 8. individua aree di rischio da monitorare e	
	se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di migliona-	
	mento; 9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, par-	
	tendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla veri-	
	fica della commercialità delle attività non istituzionali; 10. collabora	
	alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale	
	dell'attività associativa; 11. può esercitare l'eventuale necessaria revi-	
	sione legale avendo le caratteristiche previste dell'art. 30 comma 6 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	TITOLO VII - Scioglimento, estinzione, trasformazione e fusione	
	Articolo 23 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore,	
	scelto anche fra i non soci, che provvede ad esperire la liquidazione di	
	tutti i beni mobili ed immobili ed estinguere le obbligazioni in essere.	
	Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o sciogli-	
	mento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio	
	di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa desti-	
	nazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le di-	
	sposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il Liquidatore è tenuto a inoltrare al predetto	
	Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto	
		24

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e decorsi trenta (30) giorni dall'invio il parere del predetto ufficio si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea dei soci può deliberare altresì la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con il medesimo quorum deliberativo di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 24 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende soddisfatto da parte dell'associazione, attraverso la ricevuta telematica rilasciata dallo stesso Registro a seguito della conclusione dell'iter d'iscrizione, previsto dalla vigente normativa, e l'Associazione diventerà Ente del Terzo Settore traendone tutti i vantaggi

Verità della

Francesco

Roberto

solo quando sarà emanato il decreto d'iscrizione e sarà iscritta al Registro

unico nazionale del Terzo settore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 25 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le

norme previste dal D.Lgs. 117/2017 e, in quanto applicabili, le norme del

Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Tutti gli obblighi e gli

adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono

operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adem-

pimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi

dal momento della sua entrata in vigore.

Registrazione all'Associazione delle Persone - Ufficio di Verona

Atti privati del 2° - 1°

Liquidati 42

Addebiatato del timbro a calendario

4 NOV. 2022



Indirizzo del Registro Unico del Terzo Settore - Principale Daniele Mariani